

Tribunale Firenze, Sent., 30/12/2024, n. 6366

CIRCOLAZIONE STRADALE › Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

TERZA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Laura Bonelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S(...), nato a (...) il (...) - libero - presente tramite procuratore munito di procura speciale - residente a (...) via (...) - difeso di fiducia dall'avv. Mauro Vanni del Foro di Pisa

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall'art. 186 c. 2 lett. b) e sexies D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 perché veniva colto in stato di ebrezza (in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche) alla guida dell'autovettura targata (...), essendo stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro ed in particolare essendo stato accertato, in un'unica misurazione alcolimetrica, il valore di 0,85 g/l (seconda prova non effettuata perché il (...) si allontanava arbitrariamente dal luogo del controllo).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'arco temporale compreso tra le ore 22 della sera e le successive ore 7 del mattino.

Commesso in Campi Bisenzio, il 15.01.2023

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto di citazione a giudizio per l'udienza pre-dibattimentale ritualmente notificato, il Pubblico Ministero ha disposto il giudizio nei confronti di (...) per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 25.11.2024 è stato disposto un rinvio per permettere al Difensore di fiducia dell'imputato di essere presente e, in data 16.12.2024, la Difesa - prodotta la necessaria procura speciale - ha chiesto procedersi con il rito abbreviato, istanza che, sentito il Pubblico Ministero, è stata accolta. Dopo la discussione, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e ha pubblicato la sentenza, dando lettura del dispositivo.

La lettura del fascicolo del Pubblico Ministero unitamente alle osservazioni della Difesa impongono una sentenza di assoluzione dell'imputato.

Risulta dagli atti e segnatamente dal verbale di accertamenti urgenti del 15.01.2023 in atti che in tale data (...) sia stato sottoposto a controllo alcolimetrico mentre era alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta tg. (...) di sua proprietà, alle h. 05,37, con il risultato di 0,65 g/l (del secondo controllo non vi è traccia in detto verbale, ma si spiega la sua mancanza con l'annotazione della Polizia di Stato allegata alla C.N.R. in cui si dà atto dell'allontanamento di S(...) dopo il primo controllo e del suo

spontaneo ripresentarsi nel pomeriggio dello stesso 15.01.2'23 per l'identificazione).

Lo scontrino in atti conferma detta risultanza.

Risulta anche che sia stata utilizzata l'apparecchiatura etilometro mod. D.A. 7110 matricola (...) debitamente omologata dal MIT con certificato nr. (...) sottoposto a visita primitiva in data 06.06.2008 e regolarmente revisionato in data 24.10.2022, come risulta dal libretto metrologico.

La Difesa ha evidenziato che l'[art. 192](#) del Regolamento di Attuazione al [Codice della Strada](#) prevede, a proposito della omologazione ed approvazione di dispositivo ed apparecchiature, al comma 1 "Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a taledicastero indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405".

Al successivo comma V la norma richiamata prevede espressamente che la detta omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

Ora, è in atti il certificato del 10.11.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri di omologazione (...)et rilasciato in seguito alla "domanda presentata in data 10.10.1998 dalla D.I. s.p.a. (prot. n. (...) del 30.11.1998) con sede in C. (M.) via G. n. 7 mandataria per l'Italia della soc. D.S. GmbH di L. R.F.G. intesa ad ottenere l'omologazione dell'etilometro tipo: Alcoltest 7110 MK III". Nel certificato richiamato si prevede che "gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa su targhetta la seguente dicitura: (...)et".

Si tratta, dunque, della medesima apparecchiatura utilizzata per l'accertamento posto in essere nei confronti dell'imputato, la cui società produttrice è ignota: quello che è certo, è che il certificato di omologa è stato richiesto da una società - la D.I. s.p.a. - mandataria per l'Italia della società costruttrice (forse la D.S. GmbH di L. R.F.G.), ma certamente non dalla società che avrebbe potuto richiederlo.

Detta circostanza comporta conseguenze di non poco conto in ordine alla validità dell'accertamento delle condizioni in cui (...) era alla guida dell'autovettura di sua proprietà la mattina del 15.01.2023: l'accertamento del tasso alcolemico risulta infatti essere stato posto in essere attraverso uno strumento, l'etilometro tipo Alcoltest 7110 MK III, di cui non è certa la corretta omologazione. Dunque, di cui non è dato sapere se il risultato sia veritiero o meno.

Con la conseguenza che l'imputato deve essere assolto per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Il Giudice,

visto l'[art. 530](#) c.p.p.

assolve

(...) dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.

Conclusione

Così deciso in Firenze, il 16 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2024.